



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta del 25 / 7 / 2013

N. <u>35</u> del Reg.	Oggetto: Regolamento I.M.U. - Approvazione.
Data: <u>25 / 7 / 2013</u>	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 15,45
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica
di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lullo

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo	x	
3) Ferrante Fabrizio	x	
4) Trimini Domenico	x	
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe	x	
9) Ferri Andrea		x
10) Lima Raimondo	x	
11) Musci Maurizio	x	
12) Savino Gennaro		x
13) Cozzoli Emanuele	x	
14) De Noia Francesco	x	
15) Di Modugno Stefano	x	
16) Scagliarini Michele	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe	x	
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco	x	
25) Maiullari Bartolomeo	x	
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso		x
29) Cognetti Domenico	x	
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco	x	
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 28 Totale assenti n. 5

Viene dato atto che è presente la Dirigente alla 3ª Ripartizione dott.ssa Grazia Marcucci.

Il Presidente presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze Dott. M. D'Amore, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile del Dirigente alla 3ª Ripartizione dott.ssa Marcucci, iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: "**Regolamento I.M.U. - Approvazione.**" e depositata agli atti unitamente agli allegati nella stessa richiamati.

In tal senso cede la parola all'Assessore al ramo dott. **M. D'Amore**, il quale dando lettura dello schema di deliberazione, relaziona in merito.

In via preliminare, chiede la parola il **Consigliere De Laurentis** per invitare il Presidente a verificare la presenza in aula dei Consiglieri per la legalità della seduta.

Il Presidente risponde richiamando l'art.49 – comma 5 – del regolamento secondo cui nel corso della trattazione non è obbligato a tale verifica. Tuttavia accoglie il richiamo ed invita il Consigliere a farne richiesta a tempo utile.

Il tutto come meglio riferito nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Apertasi la discussione, chiedono ed ottengono la parola i **Consiglieri Cagnetti – Santorsola – Laurora Francesco – Scagliarini – De Laurentis**, per svolgere considerazioni ed osservazioni in merito all'argomento e, tra l'altro, per preannunciare emendamenti; il tutto e meglio così come riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Il Presidente, infatti, riferisce all'Assemblea che sono pervenuti al tavolo proposte di emendamenti; ragione per cui **il Consigliere De Laurentis** chiede una breve sospensione dei lavori perché si possa meglio visionare ed esaminare detti emendamenti peraltro importanti nell'interesse della Città.

Quindi **il Presidente** pone in votazione per appello nominale la proposta di sospensione dei lavori per dieci minuti.

Viene dato atto che è entrato il Consigliere Laurora Tommaso e che si sono allontanati i Consiglieri Operamolla e Gagliardi G., per cui i presenti in aula passano da 28 a 27.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (De Toma – Ferri – Savino – Tortosa – Gagliardi G. – Avantario)
Voti favorevoli:	n.10 (Trimini – Gargiuolo – Di Modugno – Maiullari - Laurora T. – Cagnetti – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola – Paolillo)
Voti contrari:	n.8 (De Noia - Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R.- Damascelli – Di Pinto – Altamura)
Astenuti:	n.9 (Riserbato - Ferrante – Franzese – De Toma – Corrado – Lima – Musci – Cozzoli - Scagliarini)

La proposta viene dichiarata approvata e la seduta è sospesa per dieci minuti. Sono le ore 17,00.

Alla ripresa, ore 17,10, **il Presidente**, eseguito l'appello nominale ed avendo accertata la presenza in aula di n.23 Consiglieri, compreso il Sindaco (Ferrante – Trimini – Franzese – De

Toma – Corrado – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto – Altamura – Maiullari – Gagliardi G. Cognetti – De Laurentis – Laurora Francesco – Santorsola) e l'assenza di n.10 Consiglieri Operamolla – Gargiuolo – Ferri – Lima – Musci – Savino – Di Leo - Tortosa – Laurora Tommaso – Avantario) dichiara valida la seduta e riprende i lavori.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri Di Leo e Musci e che si è allontanato il Consigliere Altamura; per cui i presenti passano da 23 a 24.

Il Presidente dà lettura **dell'emendamento 1** depositato agli atti che così recita:

“**Art.10 – Aggiungere punto 3 così scritto:**

3) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che risiedono in affitto poiché l'unità immobiliare di proprietà non può subire modifiche per divenire idonea agli stessi.

Art.10 – al punto 1. al rigo 3° eliminare la frase “a condizione che la stessa non risulti locata”.

Con il parere “favorevole” della Dirigente:Salvo applicazione art.239 TUEL”.

Non essendoci interventi, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento testè letto.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.24
Assenti:	n.9 (Operamolla – Gargiuolo - Ferri – Lima - Savino – Altamura – Tortosa – Laurora T. – Avantario)
Voti favorevoli:	n.21 (Riserbato – Franzese – De Toma – Corrado – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Maiullari – Gagliardi G. – De Laurentis - Laurora F.sco - Santorsola)
Astenuti:	n.3 (Ferrante – Trimini - Cognetti)

L'emendamento viene dichiarato approvato.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri Altamura e Avantario, per cui i presenti passano da 24 a 26.

Il Presidente dà lettura **dell'emendamento 2**, depositato agli atti, il cui testo recita:

“**I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di “inserire nel regolamento IMU nell'art.7 la riduzione per gli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali”**”.

con il parere “sfavorevole” della Dirigente:”In quanto il titolo dell'art.7, si riferisce alla riduzione per i terreni agricoli salvo possibilità di modulare le definitive tariffe – salvo applicazione ex art.239 TUEL”.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento 2.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.26
Assenti:	n.7 (Operamolla – Gargiuolo - Ferri – Lima - Savino – Tortosa – Laurora T.)
Voti favorevoli:	n.8 (Ferrante – Trimini – Maiullari – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)
Voti contrari:	n.18 (Riserbato – Franzese – De Toma – Corrado – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura – Gagliardi G.)

L'emendamento viene dichiarato respinto.

Viene dato atto che si allontana il Consigliere Avantario, per cui i presenti in aula passano da 26 a 25.

Il Presidente dà lettura **dell'emendamento 3**, depositato agli atti, il cui testo recita:

“Art.10: Assimilazioni. Aggiungere all'articolo in oggetto il seguente comma:”Il Comune considera abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di 1° grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che non abbia questi e/o il Coniuge o altro componente il nucleo familiare la proprietà di altra unità abitativa.””

con il parere “favorevole” della Dirigente:”salvo applicazione art.239 TUEL.

Non essendoci interventi, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale l'emendamento testè letto.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.25
Assenti:	n.8 (Operamolla – Gargiuolo - Ferri – Lima - Savino – Tortosa – Laurora T. – Avantario)
Voti favorevoli:	n.25 (Riserbato – Ferrante – Trimini - Franzese – De Toma – Corrado – Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura - Maiullari – Gagliardi G. – Cognetti - De Laurentis - Laurora F.sco - Santorsola)

L'emendamento viene dichiarato approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti. Il tutto come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Scagliarini**, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri Lima – Laurora Tommaso – ed Avantario, per cui i presenti passano da 25 a 28.

Il Presidente procede nei lavori e pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti in uno agli emendamenti come testè approvati.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.28
Assenti:	n.5 (Operamolla – Gargiuolo - Ferri – Savino – Tortosa)
Voti favorevoli:	n.19 (Riserbato – De Toma - Franzese – Corrado – Lima - Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura - Gagliardi G.)
Astenuti:	n.9 (Ferrante – Trimini – Maiullari – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)

La proposta come emendata viene dichiarata approvata.

Quindi il Presidente propone e pone in votazione il conferimento della immediata eseguibilità, al provvedimento appena approvato, per alzata di mano.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.28
Assenti:	n.5 (Operamolla – Gargiuolo - Ferri – Savino – Tortosa)
Voti favorevoli:	n.19 (Riserbato – De Toma - Franzese – Corrado – Lima - Musci – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Paolillo – Di Pinto - Altamura - Gagliardi G.)
Astenuti:	n.9 (Ferrante – Trimini – Maiullari – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco – Santorsola)

La proposta viene dichiarata approvata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. N. 201 del 06/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. N. 251, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 successivamente modificata con legge 26 aprile 2012 n. 44, nonché dalla Legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012 all'art. 1 comma 380), il quale prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del

combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO la legge 06/06/2013 n. 64 di conversione del decreto legge 08/04/2013 n. 35, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/09/2013, precedentemente fissato al 30/06/2013 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228;;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2013, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti:

- Parere di regolarità tecnico amministrativo, in atti, espresso dal Dirigente 3^a Ripartizione dott.ssa G. Marcucci in data 5/7/2013;
- Parere contabile, in atti, espresso dal Dirigente di Ragioneria dott.ssa G. Marcucci in data 5/7/2013: "non comporta oneri a carico dell'Ente".

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data 16/7/2013, agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la relazione della Dirigente alla 3^a Ripartizione agli atti del 5/7/2013;

VISTO il verbale della Commissione AA.II. del 15/7/2013;

VISTE le proposte di emendamento innanzi approvate;

UDITO gli interventi dell'Assessore e dei Consiglieri di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta;

Con il risultato delle votazioni come innanzi accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 22 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.

- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Viene dato atto che al termine del presente provvedimento si allontana il Consigliere Maiullari, per cui i presenti in aula sono 28.

AP/ad



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento

Relazione tecnica al Regolamento I.M.U.

Il D.Lgs. n.23 del 14/3/2011, pubblicato in G.U. n.67 del 23/3/2011 ed entrato in vigore il 7/4/2011, ha istituito l'Imposta Municipale Propria disciplinata dagli artt. 8 e 9.

Il comma 1 dell'art.7 del citato D.Lgs. n.23/2011 e ss.mm.ii., in materia di federalismo fiscale municipale, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove norme di imposizione municipale e, nel caso specifico, l'imposta municipale propria (I.M.U.) come disciplinata dagli artt.8 e 9 dello stesso Decreto Legislativo.

In particolare, l'art.8 stabilisce che l'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.

L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

L'art. 9 stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n.218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.

218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

Inoltre, è stabilito che l'imposta è dovuta per anni solari (ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria). L'imposta è determinata in base alla porzione di quota di proprietà e in relazione al numero di mesi nei quali si è protratto il possesso.

L'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha modificato il regime dell'I.M.U., operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo, in via sperimentale, dell'entrata in vigore del tributo dal 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite.

In particolare, il comma 13 dell'art.13 del citato D.L. n.201/2011 rende immediatamente applicabile il disposto di cui all'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011 che conferma, per i comuni, la potestà regolamentare in materia di Imposta municipale propria, secondo i criteri generali in materia di regolamentazione delle entrate di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii..

Con il D.L. n.16/2012 e con la relativa legge di conversione n.44 del 26/4/2012 (in G.U. n.99 del 29/4/2012) sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs. n.23/2011 e al D.L. n.201/2011 in materia di Imposta municipale propria.

Di conseguenza, il regolamento I.M.U. disciplina l'applicazione dell'imposta, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/97 e ss.mm.ii. e dall'art.13, comma 13, del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214.


Nel Regolamento in oggetto, l'imposta –nei limiti consentiti dalla legge- è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente I.C.I. e con le relative norme regolamentari.

Lo stesso Regolamento disciplina gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei comuni, mentre, per ogni altro aspetto e sulle modalità di applicazione del tributo bisogna fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di I.M.U., ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.Lgs. n.23/2001 e ss.mm.ii., dell'art.13 del D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii. e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

Trani, 5 luglio 2013

Il Funzionario Responsabile I.M.U.

(Dott.ssa Grazia Maruccci)



Regolamento I.M.U.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia B T

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 12 ESENZIONI

Articolo 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 14 VERSAMENTI

Articolo 15 DICHIARAZIONE

Articolo 16 ACCERTAMENTO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 19 RIMBORSI

Articolo 20 CONTENZIOSO

Articolo 21 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 22 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Trani dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, successivamente modificato dalla Legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012 all'art. 1, comma 380.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Trani, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

Regolamento I.M.U.

- a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Regolamento I.M.U.

- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse¹.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Trani relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce,

¹ Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Regolamento I.M.U.

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di

Regolamento I.M.U.

rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area;
 - Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale individua i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio.
 - Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
 - Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Regolamento I.M.U.

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - 2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - 3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - 4. mancanza delle scale di accesso;
 - 5. mancanza dell'impianto elettrico, idrico e sanitario.
 - 6. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

- 1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Regolamento I.M.U.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno

Regolamento I.M.U.

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che risiedono in affitto poiché l'unità immobiliare di proprietà non può subire modifiche per divenire idonea agli stessi.

4) Il Comune considera abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di 1° grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che non abbia questi e/o il Coniuge o altro componente il nucleo familiare la proprietà di altra unità abitativa.

Art.11

LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di decorrenza e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all'anno di imposta a partire dal quale le stesse debbono applicarsi.

Articolo 12

ESENZIONI

3. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

Regolamento I.M.U.

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

Articolo 13

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228 del 24/12/2012 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

Regolamento I.M.U.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 15

DICHIARAZIONE

Regolamento I.M.U.

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. (ex art. 10 c. 4 del D.L. n. 35/2013). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 16

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

Regolamento I.M.U.

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

Regolamento I.M.U.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del legale.

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 20
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 21
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale viene designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 22
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si adegua automaticamente alle modifiche normative in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.

2. Regolamento IMU – Approvazione

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Passiamo al seguente punto dell'Ordine del Giorno: Regolamento IMU – Approvazione. Prego Consigliere... Prego l'Assessore.

ASSESSORE MICHELE D'AMORE

Signor Sindaco, colleghi Assessori e Consiglieri Comunali, mi appresto a leggere la proposta. Allora... Non lo so, data per letta o? No no, vogliono leggerla. Il Consiglio Comunale, visto il decreto-legge numero 201 del 6/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 234 del 6/12/2011, numero 251 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 numero 214 sucesivamente modificata con legge 26 aprile 1012 numero 44 nonché della legge di stabilità numero 228 del 24/12/2012, l'articolo uno comma 380 il quale prevede l'anticipazione dell'iscrizione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato Decreto Legislativo numero 23 del 2011. Viste le disposizioni dell'articolo 8 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011 richiamati dal citato articolo 13 nonché le norme dell'articolo 14 commi 1 e 6 del medesimo Decreto, viste le norme contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge 16/2012, viste altresì tutte le disposizioni del Decreto Legislativo 504 del 92, dell'articolo 1 commi 161 e 170 della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, visto inoltre l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate espressamente applicabile anche all'imposta municipale proprio in virtù del combinato disposto dell'articolo 13 comma 13 del decreto-legge 201 del 2011 dell'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 23/2011. Rilevato che il comma 2 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione; Visto l'articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000 numero 388 come modificato dall'articolo 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 numero 448, il quale prevede in deroga a quanto sopra che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali che la deliberazione dei bilanci di previsione disponendo contestualmente che tali regolamenti anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione hanno comunque effetto da tale data; Vista la legge 6 giugno 2013 numero 64 di conversione del decreto-legge 8/4/2013 numero 35 il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 settembre 2013 precedentemente fissato al 30 giugno 2013 al comma 381 dell'articolo 1 della legge 24/12/2012 numero 228; Visto altresì l'articolo 13 comma 12 bis del decreto-legge 201 del 2011 introdotto dall'articolo quattro comma 5 del decreto-legge 16/2012 convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa le aliquote e dalle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2013 in deroga alle previsioni articolo 172 comma 1 lettera E del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 1 comma 169 della legge 297/2006 considerato che a

norma dell'articolo 13 comma 15 del decreto-legge 201/2011 a decorrere dalla data di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativamente alle entrate tributarie locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine in cui all'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo numero 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma; il Ministero delle Economie e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previste articolo 52 comma 2 terzo periodo del Decreto Legislativo numero 496/97; Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, protocollo numero 5343/2012 del 18 maggio 2012 la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'articolo 13, esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina imposta municipale propria predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da numero 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Dato atto che quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria. Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013 in virtù di quanto predisposto dalle sopra richiamate normative, ritenuto di approvare il regolamento considerato che la proposta della presente deliberazione esaminata la competente commissione consiliare, acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49 primo comma del Decreto Legislativo 18/8/2000 numero 267 i pareri favorevoli del responsabile servizi competenti, acquisito altresì ai sensi dell'articolo 139 comma 1 lettera B del Decreto Legislativo 267/2000 come modificato dall'articolo 3 comma 2bis del Decreto Legge 164/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 numero 267, Visto lo Statuto Comunale, delibera di approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria composto di numeri 22 articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio del 2013 ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo numero 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della legge numero 388/2000, di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria, di determinare le aliquote le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione, di trasmettere a norma dell'articolo 13 comma 15 del decreto-legge 201/2011 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 la presente deliberazione e copia del regolamento approvato dal Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

adottando nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo numero 5343/12 del 16/4/12, di pubblicare il presente regolamento sul sito Internet del Comune, sezione tributi all'Albo Pretorio del Comune per i 30 giorni successivi, ho finito, di garantire la massima diffusione contenuta del presente regolamento mediante le forme di mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie. Allora, vedo la prenotazione... Un attimo. Allora, questione pregiudiziale, Consigliere De Laurentis, numero 13.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Presidente, articolo 49 comma 4. Immagino che il Segretario le comunichi in continuazione tutti quelli che si sono allontanati dall'aula e, quindi, la invito, Presidente, a valutare a sua discrezione se le sono arrivate le comunicazione se a vista d'occhio in aula c'è il numero legale, così come previsto dal numero quattro, così come previsto dal comma quattro dell'articolo, il Presidente può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che l'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario dispone la sospensione temporanea, così come previsto dall'articolo 49 comma quattro. Presidente, lei ritiene di dover fare una discussione tra quattro amici al bar e allora facciamoci portare anche un caffè se questo è un bar, altrimenti, se è un Consiglio Comunale inviti i Consiglieri a rientrare per poter consentire a questa istituzione di andare avanti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere. E' mia premura sistematicamente richiamare all'ordine Consiglieri Comunali e cercare di farli essere presenti durante la discussione. Tengo a rilevare che l'Assessore D'Amore ha letto la relazione quindi siamo entrati nel punto all'ordine del giorno e l'articolo 5, anzi, chiedo scusa, l'articolo 49 comma quinto dice che la presidenza non è obbligata a verificare. Allora, siccome io posso senz'altro aderire alla sua richiesta di richiamo nei confronti dell'assemblea tutta e chiedere che i Consiglieri possano prendere posto e partecipare al dibattito intervenendo o quantomeno ascoltando gli interventi dei Consiglieri e relazioni degli Assessori, al termine della discussione, se lei me lo chiederà, io verificherò la esistenza del numero legale o meno perché, in quel caso, si rende necessaria. Durante la discussione non è obbligatoria. Probabilmente, fossimo in una fase risalente a qualche anno fa ove la modifica del regolamento non fosse stata introdotta, perché questa è una modifica introdotta di recente, probabilmente avrebbe ragione lei. (voce fuori campo non udibile) Allora, io concordo lei sul fatto, sì sì, no no no, no, mi ha chiesto se ritengo di dover... E io ho spiegato. Ora, alla luce di questo io ritengo di dover fare successivamente l'appello, prima della votazione, prima di... per constatare l'esistenza del numero legale, altrimenti sarebbe una valutazione nulla. Detto questo io faccio mia la sua doglianza in merito all'assenza di molti Consiglieri Comunali durante la fase della discussione e chiedo a tutti i Consiglieri Comunali, quelli che solitamente si assentano durante la discussione di prendere parte ai lavori nella propria totalità e non solamente durante la

fase della votazione.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere numero 31, Cognetti, prego. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO COGNETTI

Grazie Presidente. Solo per un breve intervento per... visto che si sta parlando di un regolamento quindi non è che c'è da dire tanto. Posso? Allora, in virtù della situazione di difficoltà che versano le aziende e la sofferenza che hanno per mantenerle in piedi, io invito l'Amministrazione Comunale ad inserire nel regolamento, all'articolo sette, dove si parla di riduzione, anche inserire anche la riduzione per gli immobili a destinazione produttiva, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere col numero 14, Santorsola. Prego

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO SANTORSOLA

Signor Presidente, signori Consiglieri, è ovvio che, se si leggesse il testo del regolamento in esame riguardante l'applicazione dell'imposta municipale propria con spirito critico, si potrebbero trovare mille errori di forma e di interpretazione e forse altrettante correzioni da apportare. Uno per tutti, e credo che non sia specificato se è un credito maturato nei confronti del comune a titolo di IMU propria, possa compensare un debito del contribuente nei confronti del comune. Ci sarebbero altri emendamenti, qualcuno lo presenteremo come gruppo di opposizione. Non posso condividere la struttura del provvedimento e le finalità che lo stesso si propone. Si tratta del resto, anche questo, di un atto dovuto che si rifà ad una legge applicata nei vari comuni in modo più o meno simile su tutto il territorio nazionale. Non essendo però un tecnico, dovrei limitarmi a una valutazione politica e da questo punto di vista debbo sollevare un dubbio procedurale, dubbio che potrebbe inficiare la validità del provvedimento, dubbio che rivolgo all'amministrazione e al segretario generale sotto forma di domanda alla quale spero di ottenere una risposta che mi permetta di modificare il mio proposito di voto. Non ho visto, sino a stamattina, infatti, e non credo che sia giusto che il parere, la relazione del revisore dei conti giunga nelle mani dei singoli consiglieri cinque minuti prima dell'inizio della seduta consiliare, per cui fino a ieri sera non ho visto la relazione e il parere dell'organo di revisione contabile. Parere che è previsto obbligatoriamente dalla legge e considerando che già quando i pareri sono dati per iscritto, così come abbiamo sentito dire anche dai banchi della maggioranza, anche quando sono dati per iscritto, nulla vieta che poi possano essere modificati o rimangiati, considerando che i pareri rientrano nella funzione di collaborazione tra il Collegio dei Revisori e il Consiglio e che consentono ai singoli Consiglieri di assumere una decisione motivata e cosciente, non avendo io avuto modo di disporre di una documentazione completa, per quanto nello spirito esprimerei un voto favorevole, devo però dichiarare, quando sarà il momento, la mia astensione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 13, Laurora Francesco. Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE LAURORA FRANCESCO

Grazie Presidente. Oh, tra poco si delibererà o meno per questo regolamento IMU, questa imposta che il governo, che il partito PDL o il partito del centrodestra a livello nazionale vuole a tutti i costi far abolire. Però è chiaro che l'IMU è la principale fonte di entrate dei comuni. Abbiamo visto quando è stata eliminata l'ICI come tutti i comuni si sono trovati in difficoltà quindi per tale ragione è sicuramente lo strumento più importante nelle mani degli amministratori della città, perché attraverso di essa si incassano i mezzi necessari alle uscite e quindi fornire servizi alla collettività. La sua compiuta regolamentazione mediante una modulazione delle aliquote delle detrazioni e dell'esenzioni è lo strumento essenziale per attuare la politica intesa come corretta distribuzione delle risorse. Se è vero che il regolamento si limita a recepire la legge istitutiva dell'imposta sarebbe opportuno prevedere almeno come indirizzo la modulazione necessaria per venire incontro alla città, a determinate fasce di utenti. Non posso non evidenziare che Trani ha applicato e applica l'aliquota massima per gli immobili non ritenuti prima casa senza prevedere alcuna agevolazione. Quindi bisognerebbe considerare alcune situazioni. Da parte nostra presenteremo l'emendamento per quanto concerne l'articolo, Presidente, presenteremo un emendamento per quanto concerne l'articolo 10, per quanto concerne le assimilazioni. Quindi noi vogliamo che a quest'articolo si aggiunga il terzo comma, considerato che ne prevede due, il terzo comma, bisognerebbe inserire questa volontà, che il Comune considera abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà familiare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrata a parenti in linea retta di primo grado a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che non abbia questi, o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare la proprietà di altra unità abitativa, perché non è possibile andare a penalizzare utenti, genitori, che con grossi sacrifici hanno acquistato una unità immobiliare e data, concessa al figlio. Per cui noi presenteremo questi emendamenti. Tra l'altro bisognerebbe anche valutare la possibilità di...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa Consigliere. Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE LAURORA FRANCESCO

Grazie, Presidente. Sarebbe inoltre opportuno valutare se è possibile agevolare i disoccupati, quindi, se il proprietario dell'unità immobiliare dovesse restare senza lavoro, è chiaro che il Comune provveda, l'amministrazione provveda a qualche agevolazione. Inoltre bisognerebbe, diciamo, agevolare anche le imprese. Tra l'altro bisognerebbe a nostro modesto avviso premiare aziende che magari assumono del personale, quindi che dimostrano, nel corso dell'anno, di aver assunto, e quindi dare delle agevolazioni. Poi abbiamo ad esempio nel centro storico delle situazioni un pochettino particolari: ci sono immobili costituiti da due unità accatastate separatamente ma che di fatto risultano essere un solo e unico immobile. Quindi, per quei casi, si potrebbe pensare ad equiparare un'aliquota ridotta. Grazie Presidente. Quindi preannunciamo la presentazione di emendamenti in tal senso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie. Non vedo altri interventi. Allora, ha chiesto di intervenire il Consigliere Scagliarini. Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE MICHELE SCAGLIARINI

Grazie Presidente, in merito a questo provvedimento noi abbiamo presentato degli emendamenti che hanno l'obiettivo di perfezionare questo provvedimento, come appunto qualcuno diceva... Però io non voglio sottrarmi da una considerazione: come si è detto in questo momento noi applichiamo l'aliquota IMU massima. E' chiaro che il momento delle casse comunali è molto particolare però credo sia altrettanto opportuno un impegno sotto tutti i punti di vista da parte, da parte dell'amministrazione e di tutti quanti affinché sicuramente si faccia maggiore attenzione a quelle che possono essere le uscite alla maggiore qualificazione, alla maggiore attenzione sulle uscite ma anche soprattutto si dia particolare attenzione a quelle che sono le entrate alla qualificazione perché noi, credo, Sindaco dobbiamo cercare di governare con una visione chiara e l'obiettivo deve essere, nell'arco di questa legislatura, quella di cercare di ridurre le tasse affinché il momento di difficoltà come questo per tutti quanti si possa cercare di dare un segnale chiaro e inequivocabile a tutti i cittadini e soprattutto dimostrare l'impegno da parte dell'amministrazione, sicuramente di mettere ordine a quelli che sono i conti dell'amministrazione comunale del Comune di Trani ma soprattutto poi di andare incontro alle esigenze particolari di disagio che ci sono in questo momento, poi successivamente ovviamente faremo pervenire gli emendamenti al tavolo di Presidenza così poi da eventualmente da poterli spiegare meglio. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie Consigliere. Prego il Consigliere con il numero 13, De Laurentis. Prego.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Regolamento IMU. Noi l'IMU la paghiamo già dall'anno scorso ma quest'anno ci dotiamo di un regolamento, quindi l'anno scorso abbiamo pagato senza regolamento oggi mi chiedo il regolamento che cosa vada a modificare rispetto all'anno scorso. Rispetto a quello che abbiamo già pagato senza regolamento che cosa, che cosa adottiamo? Inseriamo delle agevolazioni? Modifichiamo qualcosa? O è semplicemente una trasposizione della norma in regolamento comunale? Il regolamento il Comune se lo dà per andare ad operare delle diversificazioni nell'ambito dell'autonomia gestionale di un comune. C'è chi, come il Comune di Trani, l'anno scorso ha adottato l'aliquota del 10,60 perché la preoccupazione è quella di avere introiti, di avere cassa, perché se ci sono maggiori entrate c'è possibilità di maggiore spesa, non preoccupandosi di chi questi soldi li deve poi tirar fuori. Chi invece, come in altri comuni, hanno adottato le aliquote minime perché si sono chiesti: "Può un'amministrazione spendere e spendere, preoccuparsi della spesa senza preoccuparsi di quelli che non possono fare la spesa?" e quindi hanno applicato le aliquote minime. Ci sono altre amministrazioni che hanno stabilito detrazioni maggiori per i componenti del nucleo familiare, ci sono famiglie, ci sono comuni che hanno previsto agevolazioni per i nuclei familiari che presentano persone con disabilità o a basso reddito. C'è tutta una possibilità, un'ampia gamma di possibilità che il Comune ha di adottare un regolamento per andare a modellare meglio quella che una imposta per certi versi iniqua, per altri versi indispensabile. E quindi deve cercare di mediare. Io ho avuto difficoltà nel leggere questo regolamento la mediazione che il Comune ha voluto adottare: non c'è assolutamente alcuna mediazione se non l'applicazione di una norma che tra l'altro

dopodomani sarà modificata. E quindi né il Comune si è voluto sbilanciare in uno slancio, come dire, di benevolenza nei confronti dei cittadini sapendo che magari la norma verrà abrogata per quanto riguarda la prima casa. Dice "Facciamo finta che gliela diamo noi l'agevolazione, tanto poi l'aboliscono e noi..." Almeno quello potevate essere un po' furbi e... un po' più furbi... PIU' furbi... perché questo regolamento è abbastanza furbo oltreché tecnico e applicazione della norma è furbo perché consente di continuare a fare quello che si faceva prima: incassare e spendere. Scusate se io ribadisco sempre questo concetto ma io mi preoccupo molto di questa questione perché ritengo che un buon padre di famiglia quale dovrebbe essere come certamente lo è il Sindaco e tutta la compagine di maggioranza si deve preoccupare dei propri figli e soprattutto si deve occupare degli ultimi, di quei figli che hanno più difficoltà. E allora facciamo bene a far pagare le tasse, faremmo bene a far pagare le tasse a quelli che più hanno, però dobbiamo tener conto che ad esempio ci sono le attività produttive che in questo periodo hanno grandi sofferenze, allora possiamo continuare a chiedere l'aliquota massima dell'IMU sulle attività produttive? Con gli altri consiglieri, con il Consigliere Cognetti abbiamo anche condiviso un emendamento nel quale chiediamo che vengano previste delle riduzioni per quanto riguarda gli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali o artigianali in generale, cioè tutti quegli immobili che i cittadini non mettono a reddito, non fanno, come dire, non mettono in attività cercando di sfruttare, incassare fitti o magari facendo le compravendite ma investono e rischiano con la propria azienda all'interno di quell'immobile. Noi, a questi cittadini che rischiano sul nostro territorio investendo in immobili per produrre e per creare lavoro dobbiamo andare incontro. L'aliquota massima non è, non va in questo senso, quindi chiedo da parte vostra, l'anno scorso me l'avete rigettato l'emendamento perché ritenavate che erano più importanti le esigenze di cassa dopo un periodo, come dire, una legislazione della spesa eccessiva avevate bisogno di incassare e avevate difficoltà a chiudere il bilancio. I conti poi ci hanno detto che il bilancio ha chiuso con un avanzo di amministrazione stratosferico, quindi quell'emendamento che era stata rigettato per problemi di cassa poteva evidentemente essere accolto perché non avrebbe messo in difficoltà poi la chiusura dei conti. Un avanzo di 4 milioni e mezzo, mi sembra, 4 milioni e mezzo di euro a fronte di un incasso totale se non erro di 12 milioni di IMU. Una riduzione dal 10,60 al 9,60 o all'8 avrebbe portato a una riduzione delle introiti di qualche centinaio di migliaia di euro, non avrebbe gravato tantissimo sulle casse del Comune ma forse a quell'attività industriale che ha investito 1 milione di euro per fare un'attività e che ora c'ha gli operai in cassa integrazione, c'ha i magazzini pieni di merci invendute e quindi non produce, magari c'è pure la rata di mutuo da pagare sul capannone a vedersi arrivare un calcolo del consulente di 8, 9, 10.000 euro di IMU non è stata una bella cosa da parte vostra. Se poi andiamo a leggere che con questi € 10.000 il Comune ha organizzato le spaghettate in via San Giorgio gli si rigirano le budella ai cittadini quando sentono 'ste cose, eh. Diceva il Consigliere Musci "Lei fa demagogia". E come si deve fare per dire che dovete stringere la cinghia pure voi? Come si deve fare? Io mi rivolgo a lei Assessore alle Finanze perché lei dovrebbe avere i cordoni della borsa ma, evidentemente, ci sono tante mani che si infilano in quella borsa e lei probabilmente non le vede nemmeno tutte quelle mani che si infilano e prelevano in continuazione. La sua preoccupazione mi sa tanto che è diventata quella di trovare un sistema come riempire la borsa e invece lei le dovrebbe tagliare le mani di quelli che infilano le mani in quella borsa, a cominciare dai dirigenti che molto spesso invece di dirigere spendono. E da

quegli assessori che si preoccupano più della, come dire, della comunicazione di essere, di apparire in televisione con telecamere al seguito non preoccupandosi di chi dovrà pagare quei servizi televisivi. E' chiaro che se stiamo parlando di televisivi parliamo di sport, turismo e spettacolo. E' chiaro che ormai in un mondo di comunicazione della... se non appari non esisti ma, se devi esistere a spese mie, se devi esistere a spese mie, fatti una... comprati una telecamera per conto tuo. Il riferimento non è sempre persone ma a fatti. Il fatto è che noi oggi dovremmo, insieme, cercare di inserire agevolazioni, e stavolta applicabili dal 2013, per qualcuno. Decidiamo voi. Se volete fermiamoci cinque minuti visto che si è riformato finalmente il numero legale, Presidente, finalmente abbiamo il numero legale in aula, fermiamoci cinque minuti e condividiamo alcune agevolazioni perché non è possibile che le propone l'opposizione vengano bocciate, le propone la maggioranza... Decidiamo quest'anno a chi vogliamo agevolare? Quale settore produttivo riteniamo che debba essere avvantaggiato, favorito o quanto meno sostenuto? Aiutato più che avvantaggiato, aiutato. Così come non è possibile che un appartamento dato in uso gratuito al familiare in linea retta, può essere il figlio piuttosto che lasciato in uso al padre, debba essere considerato come un altro immobile, quindi pagare l'aliquota del 10,60. Me può stare anche bene che non vengano applicate le detrazioni, possiamo anche condividere che non vengano applicate le detrazioni, ma che venga applicata un'aliquota differenziata probabilmente potrebbe essere una mediazione. Mettiamo l'aliquota minima del 7,60 senza le agevolazioni, potrebbe essere una, una proposta. Noi, per parte nostra proporremo che i familiari che utilizzano abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato tra figli piuttosto che tra genitori vengano considerate come prima casa ma siamo disponibili a discutere, così come proporremo che vengano previste agevolazioni aliquote differenziate per gli immobili strumentali, siano esse attività commerciali, industriali o artigianali. L'ultima cosa, e qui di carattere, Presidente, procedurale: i pareri allegati alle delibere perché le dobbiamo avere in Consiglio Comunale? Se sono anche indicati nei prospetti, nei deliberati che ci sono tutti i pareri e poi i pareri non ci sono, Presidente, lei il Consiglio Comunale non lo deve convocare se mancano i pareri. Non possono arrivare in Consiglio Comunale. Lei è deputato a verificare la legittimità dei, della procedura, i provvedimenti devono essere completi. Qui discutiamo e i pareri arrivano in Consiglio Comunale. Sono favorevoli, come sempre, malgrado quello che si dice dei Revisori dei Conti ma normalmente arrivano favorevoli pareri. Non hanno, non influiscono sul deliberato ma sono pareri previsti dal regolamento che debbono essere allegati al provvedimento prima ancora che venga convocato il Consiglio Comunale. Mi soffermo qui poi, se volete, mi riascolterete nel momento della discussione degli emendamenti e sarò, mi troverete anche disponibili in vostri emendamenti che tendono a migliorare il provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie, ha chiesto di intervenire il consigliere col numero 41, Corrado.

CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CORRADO

Grazie Presidente. Come diceva bene il Consigliere De Laurentis abbiamo un regolamento e quindi questo è un fatto sicuramente positivo che riguarda l'IMU e quindi la possibilità oggi di poter intervenire o meglio la possibilità di poter intervenire nelle modifiche di quelli che sono gli articoli, in particolar modo verso le agevolazioni è fare delle scelte politiche. Oggi le scelte

politiche non le possiamo fare, in sostanza, perché non sappiamo qual è l'incidenza dell'intero introito dell'IMU e quindi di conseguenza qual è poi il riflesso che si potrebbe avere oggi con un emendamento che il consigliere Corrado può presentare e quindi, in definitiva, possiamo fare ben poco di scelte politiche oggi, perché sarebbero dovute... andrebbero fatte oggi delle scelte politiche, in che direzione dovremmo andare per fare eventualmente delle agevolazioni. Quindi, diciamo, la discussione di questo regolamento ritengo che sia molto limitata oggi. Perché, ad esempio, volevo parlarvi di quegli agricoltori in pensione, con determinati requisiti, che hanno un vecchio terreno di cui il PUG lo ha trasformato da agricolo in zona industriale e si ritrova oggi magari in zone totalmente irraggiungibili che si trova a pagare per intero una IMU pesantissima. Stiamo parlando di tanta gente che ha la pensione minima, addirittura. E lì non possiamo intervenire sulle agevolazioni come le altre tipologie di agevolazione che necessitavano di una scelta politica che, purtroppo, non la possiamo fare. Questo è il quadro del ragionamento, ma non per sua responsabilità o per colpa dell'amministrazione, perché la verità è questa. Perché, ad oggi, diciamo, noi non sappiamo il gettito totale. Avete fatto un conto di qual è il gettito totale di ingresso? Quindi su quanto possiamo intervenire oggi? Perché le tariffe, quello che lei diceva, sulle tariffe, verrà fatto in un secondo momento, non viene fatto oggi. Determinazione delle aliquote e la detrazione del contributo annuale con specifica deliberazione. Cioè io oggi vado a fare un regolamento dove dico, io oggi non ne vado a parlare eh, o sbaglio, Assessore? Articolo 11... E io cosa sto dicendo? La sto difendendo Assessore. Vengo accusato, sto dicendo la stessa cosa, cioè sto dicendo che oggi questo regolamento serve eventualmente per inserire delle agevolazioni per determinate categorie, come si diceva prima, per determinati imprenditori che hanno già investito, che hanno comprato, ma non entra nel merito della determinazione delle aliquote che sarà oggetto di una delibera ad hoc allegata al bilancio di previsione. Però francamente, francamente da Consigliere di maggioranza ma credo che sia un po' da tutti, c'è poco margine di manovra, questo è il dato di fatto, quindi... Quindi, diciamo, che l'invito che si fa è che questo tipo di discussione andrebbe fatta a monte con dati un po' più chiari che ci consentivano di capire che se io devo andare a ridurre per gli anziani o meno sapevo il grado di incidenza e quindi non stavamo qui a presentare un emendamento come maggioranza per poi essercelo respinto da parte dei dirigenti. Mi riservo poi di intervenire. Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Grazie, non vedo più altri interventi. Sono giunti al tavolo della... quindi chiudiamo la discussione... sono giunti al tavolo della presidenza tre emendamenti. Diamo qualche minuto di tempo al Dirigente per esprimere il parere, così che leggeremo l'emendamento, il parere lo mettiamo subito in votazione.

Consiglieri ai propri posti. Consiglieri, allora. Consigliere Cozzoli, Consigliere Scagliarini, per piacere, prendete posto. C'è la richiesta di intervento. Consigliere Altamura. Consigliere Altamura. Può prendere posto, cortesemente? Grazie. C'è una richiesta di intervento da parte del Consigliere De Laurentis, prego.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Presidente, non vuole essere assolutamente una mozione d'ordine perché ormai è inutile farne, però siccome stiamo parlando di un regolamento che si applica a tutta la città sia che hanno

votato a destra a sinistra al centro o che non siano andati proprio a votare, è un comportamento che, quanto meno da evidenziare, questo che ho notato, che c'è la maggioranza con il suo buon dirigente, che stanno lì a discutere di emendamenti mentre tutto il Consiglio Comunale, il resto del Consiglio Comunale vaga in una prateria dispersa qui, in attesa di conoscere a che punto siamo della discussione. Quindi presidente io chiedo a lei se c'è bisogno ancora di tempo di fare una sospensione così consente anche a quei pochi rimasti della minoranza che presentano emendamenti fanno interventi e non si sono, insieme a qualcuno dell'opposizione, non si sono ancora neanche allontanati per prendere un caffè di prendere un caffè anche per noi, una pausa di cinque minuti. Penso che abbiamo diritto anche noi, p Penso che abbiamo diritto anche noi. Se poi volete continuare discussione chiedo, pretendo e sarebbe opportuno che anche la minoranza fosse investita nella discussione della presentazione di emendamenti che, così come detto prima, ero disposto, siamo disponibili a condividere, sempre che ce ne sia una partecipazione ma se decidete tra di voi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Chiedo scusa, chiedo scusa, Consigliere, è una richiesta di rinvio? Allora lei fa la richiesta di sospensione. Allora, c'è una richiesta di sospensione. Allora, io faccio presente... allora, io faccio presente, Consigliere Musci, per piacere, io faccio presente che questa "perdita di tempo" che perdita di tempo non è serve unicamente a far valutare e quindi a esprimere un parere da parte del dirigente su emendamenti che sono stati promossi dalla maggioranza e dall'opposizione. Quindi la proposizione dell'emendamento è avvenuta da parte di tutti. Ora lei Consigliere mi chiede una sospensione e io, in base a questa richiesta, la metto, questa richiesta la devo mettere ai voti, per forza. Allora, sulla richiesta di sospensione di... cinque minuti? di 10 minuti del Consiglio... Allora, mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione la richiesta di sospensione da parte del Consigliere De Laurentis. Allora:

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	ASTENUTO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	ASTENUTO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	ASTENUTO
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASTENUTO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASTENUTO
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	ASTENUTO
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	ASTENUTO
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	ASSENTE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	CONTRARIO

18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	CONTRARIO
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	CONTRARIO
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	ASSENTE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	FAVOREVOLE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Allora votazione: 10 favorevoli, contrari? No, diciamoli tutti se no...

Allora chiedo scusa, io riporto 10 favorevoli, 9 astenuti, 8 contrari, risulta? Allora, quindi, la sospensione viene accolta e, 10 minuti di sospensione, significa che alle 17 e qualche minuto, due minuti, riprenderà la seduta del Consiglio Comunale.

Consiglieri in aula. Allora, Consiglieri ai propri posti, facciamo l'appello per riprendere la seduta.

Allora:

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	PRESENTE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	PRESENTE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	PRESENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	PRESENTE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	PRESENTE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	PRESENTE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASSENTE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	PRESENTE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	PRESENTE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	PRESENTE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	PRESENTE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	PRESENTE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	ASSENTE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	PRESENTE

20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	PRESENTE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	PRESENTE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	PRESENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	PRESENTE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	PRESENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	PRESENTE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	PRESENTE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	PRESENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	PRESENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	PRESENTE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	PRESENTE

I presenti sono 23, la seduta è valida, riprendiamo con l'esame delle proposte di emendamento giunte al tavolo della presidenza. Cominciamo con la numero uno, allora: **proposta di emendamento su Regolamento IMU – articolo 10 - aggiungere punto 3 così scritto: Punto 3 - il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da parte di disabili che risiedono in affitto poiché l'unità immobiliare di proprietà non può subire modifiche per divenire idonea agli stessi. Aggiungere... No, poi è stata soppressa un'altra aggiunta ed è stata integrata, sempre alla luce della consultazione anche col dirigente: articolo 10, al Punto Uno, rigo terzo, eliminare la frase "a condizione che la stessa non risulti locata". Questa proposta di emendamento porta la firma di Gianni Di Leo più altri. C'è parere favorevole da parte della dirigente salvo applicazione l'articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali.** Quindi procediamo alla votazione dell'emendamento. Allora:

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASTENUTO
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASSENTE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE

14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASTENUTO
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Allora, l'emendamento viene approvato a maggioranza. Passiamo all'esame dell'emendamento numero tre, chiedo scusa, numero due. Allora: **i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di inserire nel regolamento IMU, nell'articolo 7 la risoluzione, no, la riduzione per gli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali. Primo firmatario Cognetti Domenico più altri.** Il parere è sfavorevole in quanto il titolo dell'articolo 7 si riferisce alla riduzione per i primi, per i terreni agricoli salvo possibilità di rimodulare la... le aliquote o tariffe e sempre salvo applicazione dell'articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento.

Allora:

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	CONTRARIO
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	CONTRARIO
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	CONTRARIO
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASSENTE

11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	CONTRARIO
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	CONTRARIO
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	CONTRARIO
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	CONTRARIO
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	CONTRARIO
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	CONTRARIO
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	CONTRARIO
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	CONTRARIO
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	CONTRARIO
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	CONTRARIO
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	CONTRARIO
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	CONTRARIO
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	CONTRARIO
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	CONTRARIO
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	FAVOREVOLE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

Allora, l'emendamento viene respinto a maggioranza. Poi, terzo emendamento. Oggetto: **emendamento articolo 10 – assimilazioni. Aggiungere all'articolo in oggetto il seguente comma: il Comune considera abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà familiare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale che non abbia questi e/o il coniuge o altro componente il nucleo familiare la proprietà di altra unità abitativa.** Questo emendamento porta come primo firmatario Laurora Francesco e ha il parere favorevole salvo applicazione dell'articolo 239 Testo Unico degli Enti Locali, ha parere favorevole da parte del dirigente. Allora... allora, ha chiesto ha chiesto di intervenire il consigliere sull'emendamento, numero 39 Scagliarini, prego, prego, prego...

CONSIGLIERE COMUNALE MICHELE SCAGLIARINI

Grazie, presidente. Ancora una volta a dimostrazione della cooperazione con l'opposizione abbiamo ritirato un emendamento simile a quello proposto da voi e ci accodiamo nella votazione del vostro emendamento. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Mettiamo in votazione l'emendamento: allora

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	CONTRARIO
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	FAVOREVOLE
4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	FAVOREVOLE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	ASSENTE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	FAVOREVOLE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	FAVOREVOLE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	FAVOREVOLE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	FAVOREVOLE

All'unanimità viene approvato. Ora si pone in votazione, non essendoci altri emendamenti, l'intero provvedimento, quindi passiamo alla votazione: allora

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO

4	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASTENUTO
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	ASSENTE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	FAVOREVOLE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	FAVOREVOLE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASTENUTO
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASTENUTO
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASTENUTO
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASTENUTO
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASTENUTO
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASTENUTO
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASTENUTO

Allora la votazione? Astenuti 9, i favorevoli? A maggioranza viene approvato, comunque, il provvedimento, si vota l'immediata esecutività. I favorevoli? I favorevoli? (conta) 20 favorevoli, gli astenuti 9, ok. Il provvedimento è licenziato.

Passiamo al successivo punto. Mi date il punto successivo?

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vincenzo Lullo

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1353 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

24 AGO 2013

che la presente deliberazione: - 9 AGO. 2013
è affissa all'albo Pretorio dal al
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, - 9 AGO. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale [Signature]

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 9 AGO. 2013




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale [Signature]

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 9 AGO. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato

Dott. Pasquale [Signature]